

Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", ed in particolare l'articolo 146, comma 9, che prevede che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, recante "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 26 novembre 2009;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;

Visti i pareri delle Commissioni Parlamentari competenti;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del..... su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

emana il seguente

Regolamento

ART. 1

(Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata)

1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato "Codice", gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della Parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente regolamento.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni, rettificazioni ed integrazioni all'elenco di cui al precedente comma 1, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica.

ART. 2

(Semplificazione documentale)

1. L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui al comma 2 del presente articolo da un tecnico abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Laddove l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non coincida con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza è corredata dall'attestazione del comune territorialmente competente di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, o, in caso di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività, dalle asseverazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi

proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della “Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata”, allegata al decreto stesso. Mediante convenzioni stipulate tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le Regioni, possono essere concordate ulteriori semplificazioni della documentazione da presentarsi ai fini del presente comma.

3. La presentazione della domanda di autorizzazione e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata, ove possibile, in via telematica, agli effetti dell'articolo 45 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. Ove l'istanza paesaggistica sia riferita ad interventi concernenti attività industriali o artigianali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, la presentazione della domanda e della relativa documentazione avviene per il tramite dello sportello unico per le attività produttive, se istituito.

ART. 3

(Termini per la conclusione del procedimento)

1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di cui al successivo articolo 4, comma 2.

ART. 4

(Semplificazioni procedurali)

1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione richiede all'interessato, ove occorrono, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati, o inviati in via telematica, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui non sia competente, verifica l'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento o l'asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a denuncia di inizio di attività, già presentate all'atto della domanda. In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica dandone immediata comunicazione al richiedente.

3. In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia di cui al precedente comma 2, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.

4. Nel caso in cui la valutazione di cui al precedente comma 3 sia negativa, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le osservazioni, persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.

5. In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza è contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento negativo, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, può inviare le proprie deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico, ovvero la sua compatibilità paesaggistica, e decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione. Copia del provvedimento è inviata all'amministrazione che si è pronunciata in senso negativo.

6. In caso di valutazione positiva della conformità, ovvero della compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente, e comunque entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato

l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto. L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della soprintendenza.

8. In caso di valutazione negativa della proposta ricevuta dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed all'interessato. In caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, ai sensi del comma 10 del presente articolo, il provvedimento di rigetto è adottato dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

9. Decorsi inutilmente i termini di cui all'articolo 3 senza che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, o la soprintendenza, abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli articoli 2, comma 8, e 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.

10. Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico, o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-*bis* del Codice.

11. L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.

12. Nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per la conclusione del procedimento di cui al precedente articolo 3.

ART. 5

(Semplificazione organizzativa)

1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata,

presso ciascuna soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti in materia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le Regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, possono promuovere le opportune iniziative organizzative da adottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 6

(Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate)

1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario.

2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO
(ART 1, comma 1)

1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;
7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrato, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq;

9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc);
10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
12. interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza;
13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;
15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi;
17. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi;
18. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo;
19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe;

21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 o ad esse assimilabili);
24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
25. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate;
26. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie;
27. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;
28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *b*) e *c*) del *Codice*), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
29. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;

30. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
31. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;
32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi;
33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali;
34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle Amministrazioni competenti;
35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti;
36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'art. 136, comma 1, lettere *c*) e *d*), del Codice, preventivamente assentito dalle Amministrazioni competenti;
37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq;
38. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni;
39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni) prevede che, con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.

Il regolamento deve essere informato a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.

La previsione del regolamento di delegificazione trae origine dalla necessità di affrontare uno dei problemi centrali dell'amministrazione del paesaggio: data la vastità dei territori assoggettati nel nostro Paese a vincolo paesaggistico, ogni anno vengono presentate centinaia di migliaia di istanze di autorizzazione paesaggistica che, per la maggior parte, riguardano interventi di *lieve entità*.

La conseguenza è, spesso, la congestione degli uffici degli enti locali, e "a cascata" delle soprintendenze, che nel procedimento autorizzatorio hanno funzioni di codecisione.

Allo scopo di definire una disciplina più agile per gli interventi "minori" è stato costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un apposito Gruppo di lavoro composto da esponenti dell'Ufficio legislativo, da professori universitari esperti della materia, da dirigenti dell'Amministrazione, da rappresentanti tecnici designati dalla Conferenza delle Regioni e dall'ANCI.

Il Gruppo ha operato su due direttrici complementari:

- 1) l'individuazione di un elenco di tipologie di interventi qualificabili come "di lieve entità";
- 2) la definizione di una procedura più *breve* (relativamente alla tempistica) e più *semplice* per il rilascio, o il diniego, dell'autorizzazione.

Il Gruppo di lavoro ha predisposto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, con il quale sono state complessivamente definite tre semplificazioni, che vengono indicate nell'illustrazione dell'articolo.

E' da sottolineare che lo schema di DPR è il risultato di una elaborazione congiunta e paritaria con le regioni e gli enti locali, e tiene conto delle esigenze operative di tutte le amministrazioni interessate, nonché della prioritaria finalità di continuare ad assicurare un'efficace azione di tutela del paesaggio e di fornire rapide risposte alle istanze dei cittadini.

Il testo predisposto dal Gruppo di lavoro è stato anche oggetto di una progressiva "messa a punto" a seguito delle riunioni del Coordinamento Tecnico delle Regioni - l'ultima svoltasi con la presenza di rappresentanti del Dipartimento per gli affari Giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero - e ciò al fine di ottenere la più ampia convergenza sullo schema regolamentare.

Lo schema di regolamento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 ottobre 2009.

E' stata successivamente acquisita la prescritta intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 26 novembre 2009.

Al riguardo, si rappresenta che, preliminarmente alla seduta del 26 novembre 2009, lo schema regolamentare è stato esaminato in due riunioni tecniche tenutesi tra i rappresentanti del Ministero e delle Regioni e delle altre autonomie territoriali nei giorni 9 e 23 novembre, nel corso delle quali sono state concordate alcune modifiche scaturenti da contributi migliorativi ed osservazioni ritenuti accoglibili.

L'intesa espressa dalla Conferenza Unificata, secondo quanto esplicitato anche nelle premesse dell'atto, tiene conto pertanto delle predette modifiche, confluite nel testo in esame, le quali, oltre a mere correzioni di *drafting*, si sostanziano in talune specificazioni per meglio chiarire le varie fasi dell'*iter* procedimentale autorizzatorio.

Il Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - nell'adunanza dell'8 febbraio 2010 si è quindi espresso favorevolmente in ordine all'ulteriore corso del provvedimento, con talune osservazioni perlopiù di carattere formale di cui si è tenuto conto nella redazione del testo definitivo. Non si è ritenuto invece possibile accogliere l'osservazione relativa all'articolo 2, volta ad una nuova formulazione del comma 1 ed alla contestuale soppressione del comma 2, che avrebbe determinato il venir meno della puntuale specificazione, tra i numerosi e vari documenti allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, del modello da utilizzare per la relazione paesaggistica semplificata. Il comma 2 dell'articolo 2, nella formulazione originaria mantenuta nell'attuale testo, non risulta pertanto pleonastico, ma è necessario sia per individuare la scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata, sia per chiarire che il predetto DPCM non si applica al procedimento disciplinato dal regolamento in esame, fatta eccezione per la scheda sopra richiamata.

Circa l'osservazione del Consiglio di Stato relativamente all'uso ricorrente della locuzione "*l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione*", è utile chiarire che la stessa deriva dalla circostanza che nelle Regioni italiane esistono sistemi diversificati di "subdelega" agli enti locali. Infatti, in alcune Regioni tutta la materia dell'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, in altre la delega è limitata ad alcune tipologie soltanto di interventi, in altre ancora la funzione resta nell'esercizio regionale diretto oppure è delegata alle Province e agli Enti parco. Da qui l'esigenza, per ragioni di sintesi, di racchiudere in un'unica locuzione onnicomprensiva l'eterogenea configurazione presente sul territorio di autorità competenti al procedimento di autorizzazione paesaggistica.

Infine, con riferimento all'osservazione sull'articolo 4, comma 11, con la quale la Sezione ha rilevato che «non è chiara la portata innovativa – rispetto ai principi generali che reggono l'efficacia degli atti amministrativi – dell'espressione "*è immediatamente efficace*"», si rappresenta che la portata innovativa della previsione dell'immediata efficacia

dell'autorizzazione paesaggistica semplificata consiste nel derogare al regime autorizzatorio ordinario, disciplinato dall'articolo 146 del Codice, il quale prevede che l'autorizzazione paesaggistica diventi efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio.

Parere favorevole, con osservazioni, hanno espresso anche le competenti Commissioni parlamentari, ossia la 13^a Commissione permanente del Senato (Territorio, ambiente, beni ambientali) e l'VIII Commissione permanente della Camera (Ambiente, territorio e lavori pubblici), rispettivamente in data 5 maggio e 6 maggio 2010.

Le osservazioni delle Commissioni parlamentari hanno riguardato non lo svolgimento del procedimento autorizzatorio, né le misure di semplificazione individuate, ma in particolare alcuni interventi di lieve entità. Su questi sono state apportate le modificazioni e/o integrazioni necessarie, allo scopo di precisare le tipologie ed i casi di applicabilità, con particolare riguardo alla definizione degli interventi di carattere tecnologico e di comunicazione mediale. I suggerimenti formulati dalle Commissioni, qualora coincidenti, sono stati pienamente recepiti e si è proceduto ad una nuova formulazione degli interventi al fine di pervenire ad un contenuto definitorio univoco e chiaro degli stessi. In caso di suggerimenti differenti tra le due Commissioni sulla medesima categoria di interventi di lieve entità è stata adottata una formulazione "mediata" che fosse comunque rispondente alla *ratio* delle osservazioni e garantisse l'effettiva attuabilità degli interventi medesimi.

Le proposte ed osservazioni accolte riguardano, in linea generale, alcune semplificazioni richieste. In primo luogo è stata prevista la ricomprensibilità tra gli interventi di lieve entità, assoggettati a procedimento autorizzatorio semplificato, di modificazioni minime e non sostanziali, anche se realizzate nelle zone A – centri storici in senso urbanistico – dei piani regolatori, concernenti i prospetti e le coperture degli edifici, le recinzioni, gli arredi urbani e gli impianti tecnologici. In secondo luogo si è provveduto ad escludere dagli interventi assoggettati ad autorizzazione, ancorché semplificata, alcune attività accomunate dalla temporaneità e dal fatto che non comportano trasformazioni dell'aspetto dei luoghi. In terzo luogo, sono state accolte le osservazioni riguardanti aspetti tecnici, di minima rilevanza complessiva, di alcuni interventi.

Non sono state invece ritenute accoglibili le seguenti osservazioni:

A) formulate dalla 13^a Commissione permanente del Senato, volte:

- ad estendere la procedura semplificata su tutti gli interventi previsti dalle leggi regionali cd. "Piano casa", in quanto si sarebbe trattato di una sorta di "rinvio in bianco" a discipline regionali estremamente eterogenee, molte delle quali consentono la realizzazione di opere ad alta incidenza paesaggistica (n. 1 dell'allegato);
- a consentire, mediante autorizzazione semplificata, l'installazione di parabole satellitari e impianti di condizionamento esterni centralizzati anche nelle zone A dei piani regolatori; ciò in quanto si tratta di interventi suscettibili di alterare l'aspetto dei centri cittadini (n. 23 dell'allegato);
- ad esonerare da qualsiasi autorizzazione interventi quali taglio di vegetazione

sulle rive dei fiumi e dei laghi e riduzione delle aree boscate, sia pure per il ripristino di prati; ciò in quanto si tratta di interventi suscettibili di alterare visibilmente l'assetto naturale di aree o beni paesaggistici (ex artt. 136 e 142 del Codice) (n. 33 dell'allegato);

B) formulate dall'VIII Commissione permanente della Camera, volte:

- a prevedere il parere delle Commissioni parlamentari per le modifiche all'elenco degli interventi assoggettati ad autorizzazione semplificata; ciò in quanto le eventuali modifiche apportabili con decreto ministeriale sono di tipo prettamente tecnico ed è comunque prevista la previa intesa della Conferenza Unificata;
- ad escludere il parere del Soprintendente anche meramente obbligatorio nel caso in cui l'intervento ricada nelle aree assoggettate a speciali prescrizioni di tutela; ciò in quanto il parere obbligatorio è un principio generale, ex art. 146 del Codice, e non è consentito "cassarlo" con il presente schema regolamentare;
- a prevedere il non assoggettamento ad autorizzazione, se pur semplificata, degli interventi sui muri di cinta, sulle aree di pertinenza di edifici esistenti, nonché di adeguamento della viabilità, di realizzazione di strutture soprasuolo per l'allaccio alle reti fisse, di arredo urbano, di tombinamento di corsi d'acqua e di ripascimento di tratti di arenile (attuali nn. 12, 13, 17, 18, 29 e 30 dell'allegato); ciò in quanto le attività esonerate dall'obbligo di previa autorizzazione sono tassativamente indicate nell'art. 149 del Codice ed il presente regolamento non è legittimato a modificare tale disposizione.

Entrambe le Commissioni hanno inoltre rilevato l'opportunità che venga subito attivato un tavolo congiunto Stato-Regioni ed Enti locali per la modifica degli articoli 146 e 149 del Codice.

Al riguardo, si rappresenta che già in fase di definizione del regolamento in esame era emersa la necessità di procedere in via legislativa, successivamente all'approvazione dello stesso, a razionalizzare – da un lato – la disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi non di lieve entità e – dall'altro – a specificare meglio le attività esonerate dalla previa autorizzazione paesaggistica.

A tal fine, il Ministro per i beni e le attività culturali ha già provveduto, con proprio decreto del 22 dicembre 2009, a costituire un Gruppo di lavoro con il compito di predisporre la proposta ministeriale per la revisione e la razionalizzazione della disciplina recata dai sopra richiamati articoli 146 e 149 del Codice in materia di autorizzazione paesaggistica. Anche in seno a questo Gruppo, come nel precedente, sono stati nominati rappresentanti dell'amministrazione, professori universitari esperti della materia, rappresentanti delle Regioni e dei Comuni.

In tal modo si potrà pervenire gradualmente ad una ponderata razionalizzazione dell'intero sistema di gestione amministrativa dei vincoli paesaggistici.

Si passa ora ad illustrare sinteticamente i contenuti dello schema di regolamento, che è composto da sei articoli e da un allegato. Si ritiene utile precisare che le modifiche apportate al testo, rispetto alla formulazione approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2009, non incidono, sotto alcun profilo, sulle competenze di alcuno dei Dicasteri interessati all'attuazione del provvedimento.

L'articolo 1 dispone l'assoggettamento al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica degli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili dichiarati di interesse paesaggistico, ove comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.

L'elenco dei tipi di interventi qualificati di lieve entità è allegato al provvedimento.

L'elenco dà certezza e uniformità, su tutto il territorio nazionale, in ordine a quali siano gli interventi qualificati lievi. Risultano compresi tra quelli di lieve entità **trentanove** tipi di interventi che hanno un'incidenza visibile sul paesaggio e che, si stima, costituiscono circa il 75% del totale (**1^a semplificazione**).

Il secondo comma prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, possano essere apportate all'elenco specificazioni, rettifiche e/o integrazioni in base a motivazioni e ad esigenze di natura strettamente tecnica.

L'articolo 2 detta disposizioni in ordine alla semplificazione documentale.

E' previsto che l'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata sia corredata unicamente da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un **tecnico abilitato** su una scheda tipo. Nella relazione il **tecnico** deve attestare la conformità dell'intervento alla disciplina del paesaggio ed alla vigente disciplina urbanistica (**2^a semplificazione**).

Viene pertanto esclusa l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 – che disciplina la documentazione ordinariamente necessaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche – fatta eccezione per la scheda, allegata al suddetto provvedimento, da utilizzare per la presentazione dell'istanza.

L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede la presentazione dell'istanza, ove possibile, per via telematica e, qualora essa riguardi attività industriali o artigianali, tramite lo sportello unico, se istituito (**3^a semplificazione**).

L'articolo 3 dispone che il procedimento autorizzatorio semplificato debba concludersi nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Viene in tal modo operata una riduzione del 40% dei termini ordinariamente previsti dall'articolo 146 per la conclusione del procedimento: da 105 giorni (40 presso l'ente locale + 45 per il parere vincolante del soprintendente + 20 per il provvedimento definitivo) a 60 giorni complessivi.

Il termine si riduce a 30 giorni in caso di provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento) (**4^a semplificazione**).

L'articolo 4 disciplina il procedimento di autorizzazione semplificata.

E' previsto innanzitutto uno screening immediato delle istanze di autorizzazione ricevute, al fine di verificare, e quindi comunicare agli interessati, se l'intervento è soggetto ad autorizzazione ordinaria o, invece, semplificata (se rientra tra quelli di "lieve entità"), oppure se è esonerato ai sensi dell'articolo 149 del Codice dall'autorizzazione (**5^a semplificazione**).

Ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa è altresì prevista una verifica preliminare della conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, essendo inutile avviare l'istruttoria a fini paesaggistici se comunque l'intervento non è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui l'intervento è in contrasto con la disciplina urbanistica l'amministrazione dichiara che non vi è luogo a procedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica e ne dà comunicazione all'interessato. (**6^a semplificazione**).

In caso di esito positivo della "verifica urbanistica", si procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica. Se l'amministrazione competente (comune o, in qualche caso, provincia o regione) esprime valutazione negativa la domanda viene direttamente rigettata, senza investire del procedimento la soprintendenza competente per territorio (**7^a semplificazione**).

In questo caso, solo nel caso in cui l'interessato lo richieda, il soprintendente è chiamato ad esprimersi. In questo caso decide direttamente, con provvedimento definitivo, in senso positivo o negativo, senza "ripassare" la pratica all'amministrazione locale (**8^a semplificazione**).

In caso, invece, di valutazione positiva della conformità, ovvero della compatibilità paesaggistica, l'amministrazione locale (o regionale) invia la pratica al soprintendente.

Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole, al quale l'amministrazione locale immediatamente si adegua rilasciando l'autorizzazione e motivando per relationem (**9^a semplificazione**).

Se la valutazione del soprintendente è negativa (in contrasto con quella - positiva - dell'amministrazione locale) il soprintendente rigetta direttamente l'istanza, senza investire nuovamente della questione l'ente locale (**10^a semplificazione**).

Solo quando l'area interessata ad un intervento di lieve entità sia assoggettata ad un vincolo o ad un piano paesaggistico che contengano specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, il parere del soprintendente non è vincolante, ma solo obbligatorio (**11^a semplificazione**). In questo caso la titolarità del provvedimento di rigetto dell'istanza resta comunque in capo all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e non si applica pertanto la moratoria di 30 giorni prevista per gli interventi "maggiori" (**12^a semplificazione**).

Infine, è previsto che per il procedimento di autorizzazione semplificato non è obbligatorio - sempre in considerazione della lievit  degli interventi - il parere delle Commissioni locali per il paesaggio (**13^a semplificazione**).

L'articolo 5 contiene alcune previsioni di carattere organizzativo, non comportanti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, volte ad assicurare il sollecito esame delle istanze.

In particolare   previsto che presso ciascuna soprintendenza siano individuati uno o pi  funzionari responsabili dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e che le regioni, con autonomi atti normativi e di indirizzo, possano promuovere le opportune iniziative organizzative da adottarsi da parte delle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

L'articolo 6 dispone infine che il regolamento sia immediatamente efficace nelle regioni a statuto ordinario e prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adottino, entro centottanta giorni, i necessari provvedimenti atti a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformit  ai criteri contenuti nel regolamento medesimo.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministro per i beni e le attività culturali.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.”.

Indicazione del referente dell’amministrazione proponente: dott.ssa Simonetta Bombardi, funzionario dell’Ufficio legislativo del Ministro per i beni e le attività culturali - Tel. 06672975 (e-mail: sbombardi@beniculturali.it).

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il presente schema di regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, è finalizzato al riordino definire procedure semplificate per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica relativamente ad interventi “di lieve entità”, ossia che non comportino rilevante impatto sul paesaggio, nonché ad individuare, in maniera univoca, le diverse tipologie dei predetti interventi.

Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione alla previsione recata dall’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Il provvedimento si colloca altresì nell’ambito degli interventi volti a realizzare la priorità politica dell’Amministrazione “*Promuovere la cultura della tutela, del recupero e della riqualificazione del paesaggio, recuperare i paesaggi compromessi e degradati e le aree industriali dismesse*” individuata dalla direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione relativa all’anno 2009 e connessa alla Missione di Governo 4 “*Modernizzare i servizi ai cittadini (sanità, scuola, università, ricerca, cultura e ambiente)*”.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni di seguito elencate:

- decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera A, relativamente all’indicazione delle zone territoriali omogenee escluse dall’applicazione del regolamento in esame;
- articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, come modificato da ultimo dal

decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, che rinvia ad un regolamento di delegificazione la definizione di procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità;

- articolo 136 del predetto Codice, come modificato da ultimo dal citato decreto legislativo n. 63 del 2008, che individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, sottratte pertanto all'applicazione del regolamento in esame;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
- decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, ed in particolare gli articoli 7, 17 e 18 relativamente alle strutture ministeriali competenti in materia di paesaggio.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento non ha incidenza diretta su leggi e regolamenti vigenti, ma prevede, all'articolo 2, comma 2, l'esclusione dell'applicazione alle autorizzazioni semplificate per interventi di lieve entità delle disposizioni recate dal sopra citato D.P.C.M. 12 dicembre 2005, fatta eccezione per la scheda tipo utilizzabile per la presentazione dell'istanza.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali ed anzi si pone in linea con i principi dettati dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela del paesaggio e dell'articolo 97 relativamente al buon andamento ed alla imparzialità dell'amministrazione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con le competenze delle autonomie locali e si pone in conformità al riparto di potestà legislativa in materia di paesaggio delineata dall'articolo 117 della Costituzione.

Come già evidenziato nella relazione illustrativa, il provvedimento, che è stato sottoposto all'esame della Conferenza unificata, è il risultato di un lavoro congiunto tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le rappresentanze delle autonomie regionali e locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento realizza un giusto bilanciamento tra i principi di sussidiarietà verticale, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, operando una corretta allocazione delle competenze amministrative ai più adeguati livelli territoriali (e organizzativi) di governo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione; lo strumento della delegificazione è stato pienamente utilizzato ai fini della semplificazione procedurale.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Nessuna segnalazione sul punto.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in atto procedure d'infrazione comunitarie sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si rilevano profili d'incompatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali. Per quanto concerne l'ambito europeo (ma non strettamente comunitario) si rappresenta che il provvedimento realizza i principi contenuti nella Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si hanno indicazioni al riguardo.

- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non vengono introdotte dal testo nuove definizioni normative. Nell'allegato, che individua le tipologie di interventi di lieve entità, si è fatto ricorso alla terminologia tecnica utilizzata dagli operatori di settore, al fine di garantire univocità descrittiva ed interpretativa.

- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non si segnalano effetti abrogativi impliciti.

- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il testo non introduce disposizioni aventi gli effetti indicati in titolo.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio la disciplina dettata dal regolamento in esame è immediatamente applicabile presso le regioni a statuto ordinario, mentre per le regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano è prevista, entro 180 giorni, l'adozione delle norme necessarie per conformare i procedimenti di autorizzazione paesaggistica semplificata ai criteri del regolamento medesimo.

E' inoltre previsto che le soprintendenze del Ministero e le Regioni adottino misure di tipo organizzativo al fine di garantire il sollecito esame delle istanze, misure non comportanti, comunque, alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblica.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non si hanno segnalazioni al riguardo.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Amministrazione proponente: Ministero per i beni e le attività culturali.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.”.

Indicazione del referente dell’amministrazione proponente: dott.ssa Simonetta Bombardi, funzionario dell’Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali - Tel. 06672975 (e-mail: sbombardi@beniculturali.it).

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca la disciplina in materia di beni paesaggistici.

La suddetta disciplina è stata oggetto di rivisitazione in occasione delle modifiche apportate al Codice, rispettivamente, dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

L’articolo 146 del Codice reca in particolare le disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

A seguito della modifica apportata con il citato decreto legislativo n. 63 del 2008, l’articolo 146 prevede, al comma 9, che con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali d’intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Nel regime transitorio dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’articolo 159 del Codice, si sono riscontrate, in fase applicativa, criticità di carattere procedurale con riguardo alla previsione dell’annullamento ministeriale successivo limitato ai soli profili di legittimità. Il regime ordinario autorizzatorio previsto dell’articolo 146, in vigore dal 1° gennaio 2010, consente invece una fattiva collaborazione tra le autonomie locali e le soprintendenze ministeriali nella valutazione di merito della compatibilità paesaggistica. Tuttavia permane uno dei problemi centrali dell’amministrazione del paesaggio: data la vastità dei territori assoggettati nel nostro Paese a vincolo paesaggistico, ogni anno vengono presentate centinaia di migliaia di istanze di autorizzazione paesaggistica che, per la maggior parte, riguardano interventi di *lieve entità*. La conseguenza è, spesso, la congestione degli uffici degli enti locali, e

“a cascata” delle soprintendenze, che nel procedimento autorizzatorio hanno funzioni di codecisione.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'intervento risponde a specifiche esigenze di snellire il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi “minori”, non comportanti rilevanti impatti sul paesaggio e di fornire una elencazione precisa ed esaustiva degli interventi considerati di lieve entità, al fine di garantire uniformità di applicazione delle procedure su tutto il territorio nazionale.

Le suddette esigenze sono emerse a livello interno dell'amministrazione nonché rappresentate dalle autonomie regionali e locali.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi prioritari che si intendono conseguire con l'intervento sono, per il breve e medio termine:

- snellire il procedimento autorizzatorio per interventi di lieve entità, non gravandolo di passaggi procedurali lunghi e complessi;
- fornire risposte più immediate alle istanze dei cittadini, ricorrendo alla semplificazione documentale ed all'uso della telematica;
- individuare figure professionali ed uffici, specificamente dedicati a tale tipologia di procedimenti.

Il grado di raggiungimento di tali obiettivi potrà essere valutato rilevando su un campione di Regioni, rappresentativo delle diverse aree del territorio nazionale e dei differenti sistemi di deleghe in materia paesaggistica, il numero di autorizzazioni rilasciate in modalità semplificata rispetto al numero totale di domande presentate (= o > del 75%) e il numero e la tipologia degli interventi di carattere organizzativo attuati.

Per quanto concerne il lungo periodo, l'obiettivo da conseguire è il seguente:

- rafforzare l'azione di tutela paesaggistica, in relazione ad interventi “maggiori” che possono incidere fortemente sul paesaggio nazionale.

Sulla base del suddetto obiettivo pluriennale si provvederà, con la direttiva generale annuale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo, ad assegnare alle strutture ministeriali competenti in materia gli specifici obiettivi operativi e programmi d'azione il cui grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato mediante l'applicazione di indicatori di risultato e d'impatto.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Principali destinatari degli effetti dell'intervento, oltre alle strutture periferiche ministeriali, sono:

- i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che richiedono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- le Regioni e gli enti locali subdelegati, competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Al riguardo si rappresenta che nelle Regioni italiane esistono sistemi diversificati di "subdelega" agli enti locali in materia paesaggistica. Infatti, in alcune Regioni tutta la materia dell'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, in altre la delega è limitata ad alcune tipologie soltanto di interventi, in altre ancora la funzione resta nell'esercizio regionale diretto oppure è delegata alle Province e agli Enti parco.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

La definizione dei criteri di semplificazione e degli interventi di lieve entità è stata operata in stretta sinergia tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le rappresentanze delle autonomie regionali e locali. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 28 maggio 2009 è stato infatti costituito un apposito Gruppo di lavoro composto da esponenti dell'Ufficio legislativo, da professori universitari esperti della materia, da dirigenti dell'Amministrazione, da rappresentanti tecnici designati dalla Conferenza delle Regioni e dall'ANCI.

Il Gruppo ha operato su due direttrici complementari:

- 1) l'individuazione di un elenco di tipologie di interventi qualificabili come "di lieve entità";
- 2) la definizione di una procedura più *breve* (relativamente alla tempistica) e più *semplice* per il rilascio, o il diniego, dell'autorizzazione.

Una prima ipotesi di procedura semplificata e di elenco degli interventi è stata inoltre presentata all'esame ed alla valutazione del Coordinamento Tecnico delle Regioni e ciò al fine di ottenere la più ampia convergenza sull'intervento normativo.

Nella seduta del 9 ottobre 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, salvo intese, lo schema di regolamento recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica. Il Ministero per i beni e le attività culturali ha concordato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di inserire nel testo alcune modifiche volte a precisare alcuni passaggi procedurali e a garantire l'autonomia gestionale degli enti territoriali, acquisendo pertanto l'intesa dei predetti Dicasteri.

E' stato quindi acquisito il prescritto parere della Conferenza Unificata, che si è espressa favorevolmente nella seduta del 26 novembre. Ai fini dell'intesa della Conferenza Unificata, al testo del regolamento sono state apportate alcune modifiche, tese ad una mera chiarificazione terminologica, concordate tra il Ministero ed i rappresentanti regionali in sede di riunioni tecniche preparatorie svoltesi in data 9 e 23 novembre 2009.

Il Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - nell'adunanza dell'8 febbraio 2010 si è quindi espresso favorevolmente in ordine all'ulteriore corso del provvedimento, con talune osservazioni perlopiù di carattere formale che sono state recepite nel testo definitivo. Non sono stati ritenuti invece accoglibili due suggerimenti formulati dal predetto Consesso che avrebbero potuto causare incertezza interpretativa del testo da parte dei cittadini, non in possesso di competenze specificamente tecniche.

Parere favorevole, con osservazioni, hanno espresso anche le competenti Commissioni parlamentari, ossia la 13^a Commissione permanente del Senato (Territorio, ambiente, beni ambientali) e l'VIII Commissione permanente della Camera (Ambiente, territorio e lavori pubblici), rispettivamente in data 5 maggio e 6 maggio 2010. Le osservazioni delle Commissioni parlamentari hanno riguardato non lo svolgimento del procedimento autorizzatorio, né le misure di semplificazione individuate, ma esclusivamente alcuni interventi di lieve entità. Su questi si è pertanto proceduto ad apportare le modificazioni e/o integrazioni necessarie, allo scopo di precisare le tipologie ed i casi di applicabilità, con particolare riguardo alla definizione degli interventi di carattere tecnologico e di comunicazione mediale. I suggerimenti formulati dalle Commissioni, qualora coincidenti, sono stati pienamente recepiti. In caso di suggerimenti differenti tra le due Commissioni sulla medesima categoria di interventi di lieve entità è stata adottata una formulazione "mediata" che fosse comunque rispondente alla *ratio* delle osservazioni e garantisse l'effettiva attuabilità degli interventi medesimi, fatte salve le primarie esigenze di tutela e conservazione dei beni.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento è stata valutata svantaggiosa in quanto avrebbe determinato il perdurare e l'acuirsi dei problemi di carattere operativo rappresentati dagli uffici ministeriali e dalle autonomie territoriali, con ricadute negative sulla tempistica di rilascio delle autorizzazioni. Inoltre, si sarebbero inutilmente gravati i soggetti istanti di oneri non proporzionati all'entità degli interventi progettati.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Il rinvio ad un apposito decreto di delegificazione per l'individuazione di procedure semplificate per gli interventi di lieve entità è espressamente disposto dall'articolo 146, comma 9, del Codice. L'unica opzione alternativa esaminata, ossia affidare all'autoregolazione degli enti territoriali, previa emanazione di linee-guida da parte del Ministero, il compito di fissare le modalità di semplificazione ed il relativo ambito applicativo, non è stata valutata positivamente – anche dalle stesse autonomie territoriali - in quanto non atta a garantire adeguati livelli di uniformità di procedure su tutto il territorio nazionale.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica nella prospettiva di garantire una maggiore efficienza ed efficacia delle attività di tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, in sinergia con le autonomie regionali e locali e nel rispetto del riparto delle competenze in materia.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'opzione regolatoria proposta è stata ritenuta preferibile sulla base dell'analisi del rapporto costi-benefici, riferito in particolare ai seguenti elementi valutativi:

- 1) effetti dell'intervento sui soggetti che presentano istanza di autorizzazione paesaggistica;
- 2) costi di attuazione dell'intervento, con riguardo all'impatto sull'organizzazione amministrativa.

Per quanto concerne il primo aspetto, i benefici risultano preponderanti in quanto:

- a) è sensibilmente ridotta, rispetto alla procedura ordinaria, la documentazione illustrativa dell'intervento da allegare all'istanza di autorizzazione;
- b) sono ridotti i tempi di conclusione del procedimento autorizzatorio: da 105 giorni previsto dal procedimento ordinario a 60 giorni per il procedimento semplificato; il termine inoltre si riduce a 30 giorni in caso di provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento;
- c) l'autorizzazione rilasciata è immediatamente efficace e non è soggetta alla moratoria di trenta giorni prevista per gli interventi di maggiore entità né è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio.

Per quanto concerne invece il secondo aspetto, l'adozione di misure di carattere organizzativo è rimesso all'autonomia gestionale degli enti territoriali, nei limiti delle risorse disponibili. Inoltre, si deve evidenziare che a fronte dell'obbligo per le amministrazioni competenti a pronunciarsi entro termini tassativi, la notevole semplificazione documentale prevista produrrà una riduzione, oltre che degli oneri gravanti sul cittadino, anche dell'attività di disamina che dovrà essere svolta dagli uffici.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Con l'opzione prescelta è stato possibile definire incisive forme di snellimento, consistenti in:

- individuazione di tredici semplificazioni nell'ambito dell'*iter* procedurale di autorizzazione;
- determinazione di trentanove tipologie di interventi di lieve entità cui applicare la procedura semplificata. Nelle suddette tipologie, secondo una stima effettuata dall'ANCI, sarebbe ricompreso il 75% degli interventi per i quali viene richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

E' stato valutato che non sussistono svantaggi derivanti dall'applicazione dell'intervento il quale consente di semplificare ed accelerare i tre quarti dei procedimenti che attualmente si svolgono in modalità ordinaria, comportante, rispetto alla procedura semplificata, tempi più lunghi e maggiori oneri sia per l'utenza che per

le Amministrazioni coinvolte. Pur in presenza di misure di semplificazione, il procedimento garantisce comunque la piena rispondenza alle esigenze di tutela e di conservazione dei beni paesaggistici nazionali.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari ed anzi l'intervento determina una diminuzione degli oneri attualmente previsti, in quanto deve essere presentata soltanto una relazione paesaggistica semplificata, redatta su una scheda tipo.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Rispetto all'unica opzione esaminata, di cui alla sezione 4, l'opzione proposta ha contenuti definitivi univoci e chiari, che consentiranno una piena ed uniforme applicabilità dell'intervento sul territorio nazionale, pur in presenza di differenti assetti organizzativi a livello locale.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Dall'attuazione dell'intervento non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si è provveduto altresì a verificare, con esito positivo, che l'intervento fosse immediatamente attuabile nell'ambito delle risorse – umane, finanziarie e strumentali – già nella disponibilità, a legislazione vigente, delle Amministrazioni coinvolte.

Inoltre, sulla base delle informazioni fornite dai rappresentanti degli enti territoriali (Regioni e Comuni) e dalle strutture operative del Ministero competenti sul paesaggio, è stato possibile valutare come:

- congrua e sostenibile, per le rispettive organizzazioni amministrative, la riduzione dei termini procedurali per l'autorizzazione semplificata;
- adeguata la capacità professionale dei funzionari addetti alla materia paesaggistica, che già fungono da responsabili del procedimento autorizzatorio ordinario, di gran lunga più complesso ed articolato.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né produce effetti diretti sulla competitività delle imprese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Responsabili dell'intervento regolatorio sono il Ministero per i beni e le attività culturali, tramite le proprie strutture centrali e periferiche competenti in materia paesaggistica, le Regioni e gli enti locali in qualità di amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'intervento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero e sui siti *internet* della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea e delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici. Si provvederà a richiedere ai rappresentanti delle autonomie regionali e locali di garantire adeguata diffusione anche tramite i propri canali informativi.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere adeguatamente monitorati e valutati in sede di Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e di Osservatori regionali, di cui all'articolo 133 del Codice.


D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

L'intervento contempla la possibilità di apportare specificazioni, rettificazioni ed integrazioni all'elenco degli interventi di lieve entità, sulla base di conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica, previo concerto tra il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed intesa con la Conferenza unificata.

Dopo un biennio dall'entrata in vigore dell'intervento normativo e successivamente a cadenza biennale sarà effettuata dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del dpcm n. 212 del 2010, la verifica dell'impatto della regolamentazione (V.I.R.), con la quale si procederà prioritariamente a verificare, anche sulla base dei dati forniti dalle autonomie territoriali:

- l'incidenza, in percentuale, del numero di autorizzazioni rilasciate con procedura semplificata, rispetto al numero totale delle istanze presentate;
- la tempistica di conclusione dei procedimenti in relazione ai differenti assetti organizzativi e di delega delle Amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione;
- il contenimento degli oneri gravanti sui soggetti che presentano istanza di autorizzazione.

A seguito delle risultanze della V.I.R. si verificherà se e in quale grado siano stati conseguiti gli obiettivi connessi all'intervento e quale sia stato l'impatto dell'intervento medesimo sui cittadini e sulle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, al fine di apportare gli eventuali correttivi e/ integrazioni ritenuti necessari per una piena e corretta applicazione della norma.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2010

NUMERO AFFARE 00316/2010

OGGETTO:

Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio legislativo.

Schema di regolamento recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 687 del 18 gennaio 2010 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali-Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giovanni de Cesare;

Premesso:

Il regolamento è previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nel testo modificato dal secondo decreto correttivo di cui al decreto legislativo, 26 marzo 2008 n. 63. In particolare, riferisce

L'Amministrazione, essa detta le disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ed il comma 9, prevede specificatamente che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali di intesa con la Conferenza unificata, siano stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti. Nello schema regolamentare all'esame sono stati pertanto da un lato individuati 42 interventi di lieve entità e dall'altro definite forme di semplificazione incidenti su vari aspetti del procedimento dalla documentazione richiesta alla modalità di presentazione della stessa, allo svolgimento dell'iter procedurale e alla tempistica di conclusione del procedimento autorizzatore. Il presente schema di regolamento è composto da sette articoli e da un allegato.

L'articolo 1 dispone l'assoggettamento al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica degli interventi di lieve entità indicati nell'elenco allegato, da realizzarsi su aree o immobili dichiarati di interesse paesaggistico ove comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.

L'articolo 2 detta disposizioni in ordine alla semplificazione documentale. È previsto infatti che l'istanza presentata sia corredata unicamente da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un professionista su uno schema tipo.

L'articolo 3 dispone che il procedimento autorizzatorio semplificato debba concludersi nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza; viene in tal modo operata una riduzione del 40% dei termini originariamente previsti per la conclusione del procedimento dall'art. 126 citato.

L'articolo 4 disciplina il procedimento di autorizzazione semplificata, in particolare, ad esempio, in caso di valutazione positiva di compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione locale invia la pratica al

Sovrintendente con motivata proposta di accoglimento. Se anche la valutazione del Sovrintendente è positiva questi esprime il suo parere vincolante al quale l'amministrazione locale immediatamente si adegua lasciando l'autorizzazione. Se la valutazione del Sovrintendente è negativa (in contrasto con quella positiva dell'amministrazione locale), il Sovrintendente rigetta direttamente e motivatamente l'istanza senza investire nuovamente nella questione l'ente locale dandone comunque comunicazione allo stesso.

L'articolo 5 contiene alcune previsioni di carattere organizzativo da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 dispone che il regolamento sia immediatamente efficace nelle regioni a statuto ordinario e prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adottino entro 180 giorni i provvedimenti necessari a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata.

L'articolo 7 prevede che l'entrata in vigore del provvedimento sia contestuale all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di procedimento di autorizzazione paesaggistica ordinaria.

Il Ministero delle finanze e il Ragioniere generale dello Stato hanno espresso il loro parere favorevole e la Conferenza unificata nella seduta del 26 novembre 2009 ha espresso la propria intesa in ordine al provvedimento in esame, con talune osservazioni che sono state tutte recepite nel testo così come quelle della Ragioneria generale dello Stato.

Considerato:

Il Collegio esaminato il regolamento ed anche tutti i quarantadue interventi oggetto di semplificazione allegati, esprime parere favorevole, con talune osservazioni perlopiù di carattere formale che qui si riportano.

Si raccomanda innanzitutto all'amministrazione di procedere ad una revisione formale del testo secondo i noti criteri di redazione degli atti normativi di cui alla

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 171.26/10888/9.92, supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101 (in particolare occorre sostituire i trattini con lettere o numeri ed evitare i verbi servili).

Quanto ai singoli articoli, all'articolo 2, dove è detto che l'istanza è redatta secondo il modello di scheda di cui al comma 2, si potrebbe fin d'ora precisare che si tratta della scheda allegata al d.P.C.M. 12 dicembre 2005. La formulazione potrebbe essere la seguente *“secondo il modello di scheda di cui alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell'art. 146, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006 n. 25”*.

Il comma 2 dello stesso articolo andrebbe in conseguenza soppresso, in quanto pleonastico.

Nell'articolo 3, al comma 2, viene utilizzata per la prima volta la formula *“l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione”*, formula poi ripetuta in quasi tutti gli articoli e i commi successivi.

A parte l'appesantimento formale, ciò che rimane in ombra è il profilo sostanziale – peraltro implicito nella procedura accelerata delineata nello stesso comma nonché nel successivo articolo 4-: quello cioè di una immediata verifica della competenza, da effettuarsi – presumibilmente - nell'ambito della fase preliminare di cui al successivo articolo 4.

Rimettendo all'Amministrazione la scelta delle modalità più opportune per pervenire a tale risultato, si suggerisce che una delle possibili soluzioni potrebbe essere quella di sostituire nel comma in esame alla parola *“competente”* le parole *“verificata la propria competenza”*.

Naturalmente la formula ripetitiva menzionata dovrebbe essere espunta dai commi successivi.

All'articolo 4, nel comma 1, ottavo rigo, sono pleonastiche, dopo le parole "*Con la medesima comunicazione*" le successive parole da "*dopo*" a "*domanda*".

Nel comma 2, poi, sono normativamente irrilevanti le parole "*Ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa*".

Sempre nello stesso articolo, al comma 11, non è chiara la portata innovativa – rispetto ai principi generali che reggono l'efficacia degli atti amministrativi – dell'espressione "*è immediatamente efficace*".

P.Q.M.

Si esprime parere favorevole all'ulteriore iter del procedimento con le suesposte osservazioni.

L'ESTENSORE
Giovanni de Cesare

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

IL SEGRETARIO



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di regolamento proposto dal Ministro per i beni e le attività culturali recante procedimento semplificato di *autorizzazione paesaggistica* per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'art.146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni (sito 4.14/2009/32 CU).

Intesa ai sensi dell'art.146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni.

Repertorio atti n. 87 - CU del 26 novembre 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 26 novembre 2009:


VISTO l'art.17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.400 di disciplina dell'attività di Governo, che ha previsto quali regolamenti siano emanati con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che ha definito ed ampliato le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificato, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali;

VISTO l'art.146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, che ha disposto che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art.17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.400, siano stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità, d'intesa con la Conferenza Unificata;

VISTA la nota prot.7483 del 20 ottobre 2009 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto alla Segreteria della Conferenza Unificata l'intesa sul regolamento in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 9 ottobre 2009 e diramato, completo di documentazione, dalla richiamata Segreteria con nota prot.4315 del 27 ottobre;

VISTA la successiva nota prot.7909 del 29 ottobre 2009 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritrasmesso alla Segreteria della Conferenza Unificata integralmente lo schema di regolamento contenente le modifiche all'art.5 richieste dalla Ragioneria Generale dello Stato, che la



[Handwritten signature]

AG



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

richiamata Segreteria ha diramato con nota prot.4404 del 2 novembre 2009, in sostituzione del precedente invio 4315, convocando contestualmente una riunione tecnica per il 9 novembre;

TENUTO CONTO che lo schema di regolamento, inserito all'ordine del giorno della Conferenza Unificata, tenutasi il 29 ottobre è stato rinviato;

TENUTO CONTO che nel corso della suddetta riunione del 9 novembre la regione Lombardia ha consegnato un documento con delle osservazioni;

VISTA la nota prot.23032 del 18 novembre 2009 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha rappresentato alla Segreteria della Conferenza Unificata la propria posizione rispetto alle osservazioni avanzate dalle Regioni nella riunione del 9 novembre, diramata dalla predetta Segreteria il giorno successivo con nota 4979, contestualmente alla convocazione di una riunione tecnica per il 23 novembre 2009;

CONSIDERATO che nel corso della predetta riunione del 23 novembre:

- il Ministero per i beni e le attività culturali ha evidenziato in particolare che i contributi migliorativi proposti dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti e dalla regione Lazio, sono stati accolti, per quanto concernono invece le osservazioni della regione Lombardia alcune sono state accolte, altre superate, altre troveranno accoglimento nel corso delle modifiche dell'art. 146 e 149 del Codice del paesaggio del 2004;
- il rappresentante della regione Lombardia ha confermato la preoccupazione in particolare per la difficoltà dei tempi di applicazione da parte delle regioni;
- altre regioni, Umbria, Piemonte, Emilia - Romagna e Calabria, oltre a proporre alcune modifiche concordate ed accolte hanno fatto presente che pur condividendo in parte le perplessità della regione Lombardia le stesse dovranno trovare soluzione nella riformulazione degli artt. 146 e 149 del Codice del paesaggio; in particolare la regione Calabria, in qualità di capofila delle Regioni in materia, ha proposto che la rvisitazione dei predetti articoli del Codice potrebbe essere espletata dallo stesso gruppo che ha lavorato sin qui al regolamento in argomento, integrato con altri tecnici;
- anche l'ANCI, nel confermare il parere positivo al regolamento ha dichiarato la disponibilità al prosieguo del lavoro del gruppo per la modifica degli artt. 146 e 149;

VISTA la nota prot.23417 del 24 novembre 2009, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso alla Segreteria della Conferenza Unificata le modifiche concordate nella riunione del 23 novembre e dalla predetta Segreteria diramate il giorno successivo con nota prot.5073;

CONSIDERATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole alla stipula dell'intesa sullo schema di regolamento in oggetto nella versione trasmessa dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Consiglio dei Ministri con nota prot.7909 (All.A) del 29 ottobre 2009 con le modifiche ritenute accoglibili di cui nota prot.23417 del 24 novembre 2009 del Ministero per i beni e le attività culturali, che allegata costituisce parte integrante del presente atto;

TENUTO CONTO altresì che nell'odierna seduta di questa Conferenza i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano hanno chiesto di attivare immediatamente un tavolo congiunto Stato-Regioni ed Enti locali per la modifica degli articoli 146 e 149 del Codice dei beni culturali e paesaggistici ,

CONSIDERATO infine che nell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Autonomie locali hanno espresso parere favorevole alla stipula dell'intesa sullo schema di regolamento in questione;

ESPRIME INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art.146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni sullo schema di regolamento in oggetto trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot.7909 del 29 ottobre 2009.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On.le Raffaele Fitto

All.n.1

AG/ 2009


AG



Att. Corrado
PS

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
di. in ferri

Ufficio Legislativo



Presidenza del Consiglio dei Ministri:
CSR 0005072 A-2.17.4.14
del 25/11/2009



4358815

Prot.

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0023417-24/11/2009
Cl. 02.02.01/13.6

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Segreteria della Conferenza Unificata

S E D E

OGGETTO: Schema di regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

All'esito dell'esame del provvedimento indicato in oggetto nel corso della riunione tecnica tenutasi il 23 novembre u.s., si trasmette un nuovo testo che reca, in carattere grassetto ed evidenziate in giallo, alcune modifiche ed integrazioni in tale sede concordate.

Si rappresenta che questo Ministero ha preso atto con soddisfazione della convergenza espressa sullo schema regolamentare da tutte le Regioni – fatta eccezione per la Regione Lombardia – nonché dall'Anci e dalle altre autonomie territoriali.

Si reputa comunque utile riportare qui di seguito, in estrema sintesi, gli elementi di risposta alle considerazioni critiche svolte dalla Regione Lombardia, nei termini già esposti durante la predetta riunione.

1. L'attestazione di conformità urbanistica di cui all'articolo 4, comma 2, dello schema regolamentare in esame non è sostituibile con il mero certificato di destinazione urbanistica né, anche alla luce del parere espresso dalle altre Regioni e dai Comuni, appare utile una sua diversa configurazione; la previsione, peraltro, non fa che aderire ad una prassi comune e condivisa in base alla quale, prima di accedere alla fase della verifica paesaggistica, occorre la previa valutazione di conformità urbanistica ed edilizia; non si esclude, in ogni caso, la possibilità di aderire ad una formulazione alternativa, più semplice e chiara, ove suggerita dagli interlocutori regionali e comunali.



2. Circa la relazione paesaggistica, si è convenuto, con l'accordo anche della Regione Lombardia, di apportare la modifica di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Si è evidenziato come la coerenza del modello procedurale proposto nello schema di regolamento rispetto a quello previsto dall'articolo 146 del Codice sia imposta da invalicabili limiti costituzionali.


4. La Regione Lombardia ha ribadito la propria contrarietà politica allo schema disegnato dall'articolo 146 del Codice ed ha espresso la preoccupazione che l'approvazione del provvedimento in esame possa consolidare il predetto schema. Al riguardo si replica, come già in più occasioni e sedi ribadito, che vi è la massima disponibilità da parte di questo Ministero di studiare, in accordo con le Regioni e le autonomie territoriali, opportune modifiche agli articoli 146 e 149 del Codice. Tant'è che già con la precedente nota prot. n. 23032 del 18 novembre u.s. di questo Ufficio è stato rappresentato che l'esigenza di un intervento mirato a "migliorare" l'articolo 146 del Codice è stata espressa dal Ministro e condivisa dal Consiglio dei Ministri in sede di esame preliminare del provvedimento ed è stato altresì confermato l'impegno politico del Ministro stesso a proseguire i lavori del tavolo congiunto con le autonomie territoriali al fine di studiare insieme i necessari correttivi agli articoli 146 e 149 del Codice.

5. La Regione Lombardia ha poi insistito sull'asserita contraddittorietà tra il testo del regolamento e la norma sulla differenziazione/adequazione delle funzioni delegate ai Comuni in materia di tutela del paesaggio. Al riguardo si è rappresentato che il criterio della differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsto dal comma 6, ultimo periodo, dell'articolo 146 del Codice, costituisce un corollario del principio, pacifico e più volte ribadito dalla Corte costituzionale, della primarietà del valore paesaggistico e mira a chiarire che l'urbanistico-edilizia non può assorbire in sé la tutela paesaggistica, ma non esclude, anzi, implica la proposizione reciproca, ossia che la tutela paesaggistica, come il più contiene il meno, possa assorbire in sé i profili inerenti il corretto assetto urbanistico-edilizio del territorio; d'altra parte "differenziazione" non significa separazione tra i due campi di materia. Ne consegue che l'attuazione del precetto di cui al ricordato ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 146 del Codice (cd. "verifica di adeguatezza" degli enti territoriali subdelegati) non si pone in alcun modo in contraddizione con la previsione – contenuta nello schema di regolamento in esame – per cui il previo vaglio di compatibilità urbanistico-edilizio, se negativo, preclude l'accesso alla fase della valutazione di conformità o compatibilità paesaggistica dell'intervento.

In considerazione delle argomentazioni sopra esposte, si auspica pertanto che la Conferenza unificata possa prestare l'intesa sul testo all'esame, che, come già evidenziato, è già stato oggetto di pressoché unanime condivisione.

IL VICE CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Cons. Paolo Carpentieri)



Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

(Testo con le correzioni meramente formali apportate a seguito delle riunioni del 9 novembre e del 23 novembre 2009 della Conferenza Unificata in sede tecnica)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, Comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", ed in particolare l'articolo 146, comma 9, che prevede che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, recante "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto



1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del....;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del...;

Visti i pareri delle Commissioni Parlamentari competenti;

Vista la deliberazione **definitiva** del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del..... su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

emana il seguente

Regolamento

Articolo 1

Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata

1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato "Codice", gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della Parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'allegato elenco che forma parte integrante del presente regolamento.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni, rettificazioni ed integrazioni all'elenco di cui al precedente comma 1, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica,

Articolo 2

Semplificazione documentale

1. L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui al



comma 2 del presente articolo da un **professionista tecnico** abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il **professionista tecnico** abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Laddove l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non coincida con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza deve essere corredata dall'attestazione del comune territorialmente competente di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, o, **in caso di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività**, dalle asseverazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della "Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata", allegata al decreto stesso. ~~Sono fatte~~ **salve** **Mediante** le convenzioni ~~che siano state eventualmente già stipulate tra il~~ **Ministero per i beni e le attività culturali e le Regioni, concernenti** **possono essere concordate ulteriori semplificazioni della documentazione di cui al presente comma da presentarsi ai fini del presente comma.**

3. La presentazione della domanda di autorizzazione e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata, ove possibile, in via telematica, agli effetti dell'articolo 45 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Ove l'istanza paesaggistica sia riferita ad interventi concernenti attività industriali o artigianali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20



ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, la presentazione della domanda e della relativa documentazione avviene per il tramite dello sportello unico per le attività produttive, se istituito.

Articolo 3

Termini per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento autorizzatorio semplificato deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di cui al ~~comma 2~~ del successivo articolo 4, **comma 2**.

Articolo 4

Semplificazioni procedurali

1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione, dopo aver verificato la completezza della documentazione allegata alla domanda, richiede all'interessato, ove occorrono, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che devono essere presentati, o inviati in via telematica, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministratore conclude comunque il procedimento.
2. Ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa, l'amministrazione competente



al rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui non sia competente, verifica l'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento o l'asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a denuncia di inizio di attività, già presentate all'atto della domanda. In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara ~~e che non vi è luogo a provvedere sulla~~ **l'improcedibilità della** domanda di autorizzazione paesaggistica dandone immediata comunicazione al richiedente.

3. In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia di cui al precedente comma 2, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.

4. ~~In caso di~~ **Nel caso in cui la** valutazione ~~negativa di cui al precedente~~ **comma 3 sia negativa**, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le osservazioni, persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione **rigetta** motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.

5. In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento ~~negativo di rigetto~~, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza deve essere contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento **negativo**, la quale, entro dieci giorni



dal ricevimento, può inviare le proprie deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico, ovvero la sua compatibilità paesaggistica, e decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione. Copia del provvedimento è inviata all'amministrazione che si è pronunciata in senso negativo.

6. In caso di valutazione positiva della conformità, ovvero della compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente, e comunque entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se anche la sua valutazione del soprintendente è positiva, questi il ~~soprintendente~~ esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto. L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della soprintendenza.

8. In caso di valutazione negativa della proposta ricevuta dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento



il soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed all'interessato. **In caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, ai sensi del comma 10 del presente articolo, il provvedimento di rigetto è adottato dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.**

9. Decorsi inutilmente i termini di cui all'articolo 3 senza che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, o la soprintendenza, abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli articoli 2, comma 8, e *2-bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.

10. Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico, o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-*bis* del Codice.

11. L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.

12. Nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per la conclusione del procedimento di cui al precedente articolo 3.

Articolo 5

Semplificazione organizzativa

1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata, presso ciascuna soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti in materia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le Regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, possono promuovere le opportune iniziative organizzative da adottarsi dalle pressé le amministrazioni



competenti al rilascio di delle autorizzazioni paesaggistiche.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6

Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate

1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario.

2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 146 del Codice concernenti la disciplina del procedimento di autorizzazione paesaggistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Allegato

1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del *Codice*). Ogni successiva incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del *Codice*);
3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del *Codice*),
4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del *Codice*);
5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla



- configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
6. modifiche che si rendono necessarie per l' adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;
 7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente internate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
 8. realizzazione di tettoie, porticati, gazebo e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 10 mq;
 9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc);
 10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
 11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
 12. interventi di modifica e manutenzione di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza;
 13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, aree a verde, accessi pedonali e carrabili di larghezza non



- superiore a 4 m, camminamenti, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del *Codice*);
14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;
 15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del *Codice*, di dimensioni inferiori a 12 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del *Codice*);
 16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del *Codice*);
 17. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di roatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione;
 18. interventi di allaccio alla distribuzione locale mediante posa di condutture e infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo;
 19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di utenze domestiche, di altezza non superiore a metri 6;
 20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe;
 21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili);
 22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili);
 23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati (la



- presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 o ad esse assimilabili);
24. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate;
 25. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie;
 26. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;
 27. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del Codice), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
 28. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;
 29. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
 30. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;
 31. ripristino della sezione di deflusso o recupero della officiosità idraulica in caso di





- manifesto sovralluvionamento in punti isolati dell'alveo;
32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti quali briglie e correlate difese spondali;
 33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali, ove pregiudizievole al deflusso delle acque;
 34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle Amministrazioni competenti;
 35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti;
 36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'art. 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente assentito dalle Amministrazioni competenti;
 37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 6 mq;
 38. installazione di strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre, etc., di durata superiore ad una settimana e per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a mesi quattro, compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, con esclusione di qualsiasi intervento avente carattere permanente o durevole;
 39. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo non superiore a 180 giorni nell'anno solare;
 40. deposito di merci e materiali a cielo libero collegati ad attività produttive, commerciali o agricole, non comportanti una permanente trasformazione del suolo, né della destinazione d'uso, per un periodo non superiore a 90 giorni nell'anno solare;
 41. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili;
 42. strutture temporanee di supporto a prospezioni geognostiche e al monitoraggio ambientale, con permanenza non superiore a mesi tre.



PER COPIA CONFORME
Fogli n. 18
09 DIC 2009



Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.**Atto n. 199**

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Rilievi)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca norme in materia di procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo n. 42 del 2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Fa presente che andrebbe acquisita una conferma circa l'effettiva possibilità di dare applicazione alle norme nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ricorda che tale possibilità è connessa, in termini generali, all'impatto amministrativo del procedimento semplificato in esame, tenuto conto che le amministrazioni competenti sono chiamate a pronunciarsi entro termini tassativi e; con riferimento ad aspetti più specifici, alla neutralità finanziaria delle previsioni che potrebbero richiedere modifiche o interventi di carattere organizzativo.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, conferma, a nome del Governo, la congruità delle risorse umane a disposizione, concordando sull'opportunità di prevedere una clausola di invarianza finanziaria.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ritenuta l'opportunità di prevedere una clausola di invarianza finanziaria da riferire al complesso delle disposizioni del presente provvedimento, e non solo a quelle di cui all'articolo 5, nonché di precisare che le amministrazioni interessate daranno attuazione alle medesime disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«6-bis

(Clausola di invarianza finanziaria).

1 Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 3».

La Commissione approva la proposta del relatore.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Atto n. 199.

PARERE APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE

La VIII Commissione

esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

premesso che:

lo schema di regolamento in esame è volto a definire procedure semplificate per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente ad interventi di lieve entità e si inquadra nell'ambito del più ampio disegno di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica portate avanti dal Ministero per i beni e le attività culturali;

l'obiettivo fondamentale è quello di rinvenire un punto di equilibrio capace di coniugare, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, le esigenze della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico con quelle della semplificazione e dell'alleggerimento dei controlli burocratici;

la relazione illustrativa del provvedimento specifica che nel corso dell'elaborazione del presente schema è emersa anche la necessità di procedere, successivamente alla sua approvazione, in via legislativa, a razionalizzare e semplificare la procedura autorizzativa ordinaria (modifica degli articoli 146 e 167 del codice) e definire meglio e allargare l'ambito degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica attraverso una modifica dell'articolo 149 del codice;

un ulteriore passaggio fondamentale per il completamento del disegno riformatore è la definizione della nuova pianificazione paesaggistica da elaborare in congiunta Stato-Regioni, in attuazione dell'articolo 143 del codice;

preso atto che:

la Conferenza unificata, nella seduta del 26 novembre 2009, ha espresso l'intesa sul testo, chiedendo al Ministero per i beni e le attività culturali di attivare immediatamente un tavolo congiunto Stato-Regioni ed Enti locali per la modifica degli articoli 146 e 149 del Codice; il Ministero per i beni e le attività culturali ha effettuato alcune modifiche ed integrazioni accogliendo le osservazioni del Consiglio di Stato e tenendo altresì conto di quanto emerso in sede di Conferenza Unificata;

considerato che:

il presente regolamento di semplificazione riguarda, secondo la relazione illustrativa, un'elevata percentuale di pratiche di autorizzazione paesaggistica; pertanto il regolamento, oltre ad introdurre forti elementi di efficacia e di efficienza nella gestione delle pratiche, anche a

vantaggio della funzionalità degli Uffici, comporterebbe favorevoli ricadute sulla tempistica di tutti gli adempimenti, aiutando a migliorare la gestione della nuova procedura entrata in vigore il 1° gennaio 2010;

il regolamento consente il dimezzamento dei tempi procedurali (60 giorni invece di 105), consente un forte alleggerimento dell'onere di comunicazione e di documentazione a carico del cittadino (si richiede una sola asseverazione su una relazione paesaggistica semplificata), prevede l'eliminazione di un passaggio procedurale (la pronuncia del soprintendente) quando la pratica appaia suscettibile di definizione negativa dinanzi all'amministrazione locale preposta alla gestione del vincolo;

la definizione dei nuovi piani paesaggistici congiunti Stato-Regioni consentirà di ridurre lo spazio di discrezionalità dell'autorizzazione paesaggistica e di concordare regole d'uso del territorio condivise, in base alle quali potrà operare la previsione, già contenuta nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 143 del codice, per cui i piani potranno prevedere per alcune tipologie di vincoli (le aree *ex lege* «Galasso») il semplice accertamento della regolarità paesaggistica nell'ambito del solo procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, senza necessità dell'autorizzazione paesaggistica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di attivare immediatamente un tavolo congiunto Stato-Regioni ed Enti locali per la modifica degli articoli 146 e 149 del Codice;

valuti il Governo l'opportunità di chiarire esplicitamente che l'elenco degli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata contiene interventi già sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, e lascia invariate le esclusioni previste dall'articolo 149 del Codice medesimo;

all'articolo 1, valuti il Governo l'opportunità di sottoporre alla procedura di cui al comma 1, che prevede il parere delle Commissioni parlamentari, qualsiasi successiva integrazione dell'elenco degli interventi di lieve entità da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica semplificata, riservando la procedura di cui al comma 2 esclusivamente alle modifiche aventi natura meramente tecnica;

all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui si prevede l'attestazione da parte del professionista abilitato della conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole: «*ovvero la conformità alla normativa speciale disciplinante l'intervento progettuale*», allo scopo di fare salve le competenze regionali in materia di autorizzazione per gli elettrodomesti e le norme tecniche del CEI;

all'articolo 4, comma 6, è fatta salva l'autonomia dell'ente locale di concludere il procedimento in caso di mancata espressione del parere vincolante del soprintendente entro il termine di 25 giorni stabilito dal medesimo comma 6, tale previsione riproduce anche per le autorizzazioni paesaggistiche semplificate, l'autodeterminazione in capo all'ente locale, prevista dall'articolo 146, comma 9 del codice, per il procedimento ordinario, che dispone che, «*in ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione*», per rendere più esplicita tale analogia, al citato articolo 4, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «*e rilascia l'autorizzazione*» con le parole «*e rilascia comunque l'autorizzazione*» ossia inserendo la locuzione «*comunque*» oppure «*in ogni caso*»,

al fine di chiarire che il provvedimento intende favorire la semplificazione organizzativa dei piccoli comuni e

Pag. 158

non comporta aumento degli uffici comunali valuti il Governo l'opportunità di specificare, anche con una successiva apposita circolare, che gli uffici preposti per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica possono essere gli stessi utilizzati dalle amministrazioni comunali per il procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica; con riferimento al comma 10 dell'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il parere del soprintendente non è obbligatorio quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico, o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-*bis* del Codice e, comunque, di rendere esplicita l'applicazione, anche per le procedure semplificate di cui al presente decreto, delle esclusioni previste dall'articolo 143, commi 3, 4 e 5, in ordine al procedimento ordinario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

con riferimento all'elenco degli interventi di lieve entità da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica semplificata, valuti il Governo l'opportunità di specificare quanto segue:

al punto 5, dopo le parole «*modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici*» occorrerebbe inserire le parole «pubblici e privati», allo scopo di comprendere anche gli impianti di minimo impatto ambientale, quali i ponti radio, che rappresentano elementi necessari alla diffusione dei servizi di telecomunicazione;

al punto 8 occorrerebbe chiarire che i «*gazebo*» non sono da intendersi quelli per la raccolta delle firme connessi a manifestazioni politiche o elettorali;

i punti 12, 13, 17, 18, limitatamente al mero allaccio alle infrastrutture a rete sia nel soprasuolo sia nel sottosuolo, 21, 29, 30, 38, 40 e 42 dovrebbero essere ricompresi nell'ambito degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 149 del Codice, e ciò dovrebbe essere chiarito esplicitamente, anche con una successiva apposita circolare, per evitare che l'eventuale espulsione dall'elenco comporti i loro inserimento al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica;

al punto 18 (oltre ad escludere esplicitamente l'autorizzazione paesaggistica per il mero allaccio alle infrastrutture a rete, come dal capoverso precedente) occorrerebbe aggiungere alla fine le parole: «*o in sottosuolo*», in quanto attualmente anche per gli impianti di allaccio interrati di distribuzione dell'energia elettrica e del gas a bassa pressione che interessano strade e relative pertinenze o aree urbanizzate è richiesta l'autorizzazione paesaggistica;

al punto 19 occorrerebbe sostituire le parole: «*domestiche*» con «*locali*» e, inoltre, occorrerebbe sostituire l'altezza di 6 m, intesa quale altezza del palo, con 10 m, per i casi di linee elettriche, tenuto conto che il decreto ministeriale n. 449 del 1988 prevede un'altezza minima da terra del conduttore di 6 m che richiede un'altezza minima del palo di 10 m, e 6,30 m per i casi di linee telefoniche, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dei pali telefonici; in tal senso occorrerebbe sostituire le parole: «*di altezza non superiore a metri 6*» con le parole: «*di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30*»,

al punto 23 dopo la parola «*condominiali*», occorrerebbe inserire le parole «*parabole ed impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc*», allo scopo di comprendere anche i piccoli impianti necessari alla diffusione dei servizi di telecomunicazione;

dopo il punto 23 occorrerebbe inserire le seguenti voci, dirette a semplificare il procedimento autorizzativo per l'installazione di ponti radio per impianti di telecomunicazioni elettroniche mobili,

Pag. 159

che hanno un impatto di lieve entità di pari portata alle fattispecie previste nei punti 19, 22 e 23:

23-bis. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del D lgs. 259 /2003, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri; e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;

23-ter modifiche e adeguamenti tecnici degli impianti di radiocomunicazioni elettroniche già esistenti, anche al fine di realizzare la coesistenza tra operatori.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità" (n. 199)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sullo schema di regolamento in titolo, propone di formulare osservazioni non ostantive.

Conviene la Sottocommissione.

Legislatura 16° - 13ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 173 del 05/05/2010
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità" (n. 199)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

Poiché non vi sono altri interventi il presidente D'ALI' dichiara conclusa la discussione generale.

Il senatore LEONI (*LNP*) propone di formulare un parere favorevole con osservazioni sull'atto del Governo in titolo, in particolare invitando l'Esecutivo ad attivare immediatamente un tavolo congiunto con le Regioni e gli enti locali per modificare gli articoli 146 e 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio. Fa presente, inoltre, che la procedura semplificata prevista dallo schema di decreto non deve essere prevista per quegli interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è affatto richiesta ed in tal senso illustra una serie di modifiche del testo in esame che appaiono opportune.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) osserva che la maggioranza appare orientata ad aumentare le tipologie e le dimensioni degli interventi da includere nella procedura semplificata. Rileva inoltre che sembra emergere anche una certa confusione concettuale tra i diversi livelli della pianificazione edilizia e di quella paesaggistica, che poco hanno a che vedere con il piano casa delle Regioni.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) interviene incidentalmente per far presente che l'inserimento delle fattispecie di cui ai punti 34 e 36 dell'allegato allo schema di decreto in esame rischia di ingessare eccessivamente l'attività amministrativa degli enti locali e di recare un ingiustificato pregiudizio ai cittadini che possono porre in essere le attività relative senza alcun onere a loro carico poiché le stesse rientrano tra quelle previste dall'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente D'ALI' pone ai voti il mandato al Relatore a redigere una proposta di parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito, che risulta approvato.